



**AIDC**

Associazione Italiana  
Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili

**Sezione di Milano**

## **Le novità del bilancio 2021**

*(Circolare n. 5 del 12 aprile 2022)*

## **Indice**

1. Premessa	3
2. Detrazioni per interventi edilizi	3
3. "Super ACE"	3
4. Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo	4
5. Sospensione degli ammortamenti	4
6. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali	5
7. Società cooperative	6
7.1. Azioni dei soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa	6
7.2. Ristorni	7
7.3. Informativa sulle azioni sottoscritte durante l'esercizio	7
7.4. Determinazione del valore d'uso delle attività	7
7.5. Informativa sui criteri per la definizione della prevalenza e sull'attività svolta con i soci	8
8. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	8
9. Continuità aziendale	9
10. Perdita di capitale	9
11. Novità della legge europea 2019-2020	10
11.1. Società di persone partecipate da società di capitali estere	10
11.2. Compensi di partite	11
11.3. Enti di investimento	11
11.4. Assunzione di partecipazioni in società di persone	12
12. Informativa sulle erogazioni pubbliche	12
13. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12
14. Modalità e termini di approvazione del bilancio	13
15. Deposito del bilancio in formato XBRL	13

## **1. Premessa**

---

Le principali novità da segnalare, ai fini della predisposizione del bilancio relativo all'esercizio 2021, attengono:

- alle detrazioni per interventi edilizi;
- alla c.d. "super ACE";
- alla super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo;
- alla sospensione degli ammortamenti;
- alla rivalutazione dei beni d'impresa e al riallineamento dei valori civili e fiscali;
- alle società cooperative;
- alla valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante;
- alla continuità aziendale;
- alle perdite di capitale;
- alle disposizioni introdotte dalla L. 23.12.2021 n. 238 (legge europea 2019-2020);
- all'informativa sulle erogazioni pubbliche;
- ai ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- alle modalità e ai termini di approvazione del bilancio;
- al deposito del bilancio in formato XBRL.

Si richiama, in particolare, l'attenzione sulle novità apportate dalla L. 28.3.2022 n. 25 di conversione del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-*ter*") (si vedano i §§ 5 e 6) e i documenti approvati definitivamente dal Consiglio di gestione dell'OIC in data 24 marzo 2022 (si vedano i §§ 6, 7 e 11).

## **2. Detrazioni per interventi edilizi**

---

In data 3.8.2021, la Fondazione OIC ha pubblicato la versione definitiva della "Comunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali".

Il documento analizza, a seguito di una richiesta di parere da parte dell'Agenzia delle Entrate, il trattamento contabile, in capo ai soggetti OIC, delle detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi, compreso il c.d. "superbonus" disciplinato dall'art. 119 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77), nonché le scritture contabili che devono essere rilevate qualora il soggetto avente diritto alla detrazione *ex art.* 121 del DL 34/2020:

- opti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- ceda il credito corrispondente alla detrazione.

## **3. "Super ACE"**

---

L'art. 19 co. 2-7 del DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. "Sostegni-*bis*") (conv. L. 23.7.2021 n. 106) ha

potenziato la disciplina dell'ACE (Aiuto alla crescita economica), prevedendo che la variazione in aumento del capitale proprio rilevata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (e, quindi, nel 2021 per i soggetti "solari") rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente possa beneficiare di un coefficiente di remunerazione maggiorato al 15% (in luogo dell'1,3% previsto dall'agevolazione "ordinaria"), ancorché con un limite massimo di 5 milioni di euro. L'agevolazione, denominata "ACE innovativa" o "super ACE", si caratterizza per il fatto che può essere fruita, oltre che tramite riduzione del reddito imponibile, come previsto ordinariamente per l'ACE, anche tramite riconoscimento di un credito d'imposta, che può essere utilizzato in compensazione, richiesto a rimborso oppure ceduto a terzi.

#### **4. Super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo**

---

L'art. 6 del DL 21.10.2021 n. 146 (conv. L. 17.12.2021 n. 215), come modificato dall'art. 1 co. 10 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), ha previsto la sostituzione del *Patent box* con una nuova opzione per la super deduzione del 110% dei costi di ricerca e sviluppo relativi a *software* coperto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli.

L'agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi e nella dichiarazione IRAP.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle opzioni esercitate nel 2021 (soggetti "solari"), con impatto quindi già sul calcolo delle imposte 2021.

Ai fini della determinazione della maggiorazione del 110%, le spese rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputate a ciascun periodo d'imposta in applicazione dell'art. 109 co. 1 e 2 del TUIR, "*indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse*" (prov. Agenzia delle Entrate 15.2.2022 n. 48243, § 4.3).

#### **5. Sospensione degli ammortamenti**

---

L'art. 5-*bis* del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. "Sostegni-*ter*"), inserito in sede di conversione nella L. 28.3.2022 n. 25, ha esteso il regime derogatorio di cui all'art. 60 co. 7-*bis* ss. del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126), in base al quale i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono, anche in deroga all'art. 2426 co. 1 n. 2 c.c., non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali, mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, agli esercizi in corso al 31.12.2021 e al 31.12.2022 (e, quindi, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2021 e 2022).

Il regime derogatorio:

- è stato originariamente introdotto, nell'ambito delle misure volte al sostegno delle imprese e al

rilancio dell'economia in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'esercizio in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2020);

- è stato prorogato all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 1 co. 711 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022). Tale proroga era limitata ai "soli soggetti" che, nell'esercizio 2020, "non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali";
- è stato esteso all'esercizio successivo a quello in corso al 15.8.2020 (e, quindi, per i soggetti "solari", in relazione ai bilanci 2021) dall'art. 3 co. 5-*quinquiesdecies* del DL 30.12.2021 n. 228 conv. L. 25.2.2022 n. 15 (c.d. "Milleproroghe"), senza alcuna limitazione.

A fronte dell'estensione, non sono state modificate le modalità applicative della norma derogatoria.

Pertanto, continuano a essere previsti l'obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata e specifici obblighi di informativa in Nota integrativa.

Sotto il profilo fiscale, la mancata imputazione in bilancio della quota di ammortamento non influisce sulla deducibilità della stessa, la quale è ammessa, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, a prescindere dall'imputazione a Conto economico.

## **6. Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento dei valori civili e fiscali**

L'art. 1 co. 622-624 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha stabilito che il maggior valore attribuito, in sede di rivalutazione e/o riallineamento *ex art.* 110 co. 4, 8 e 8-*bis* del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020), alle "attività immateriali" le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del TUIR, sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo o del valore, è deducibile, in ogni caso (e, quindi, anche in caso di cessione a titolo oneroso, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o al consumo personale o familiare dell'imprenditore, eliminazione dal complesso produttivo), in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo.

In alternativa, è possibile:

- dedurre il maggior valore in misura non superiore a un diciottesimo, mediante versamento di un'imposta sostitutiva nella misura prevista dall'art. 176 co. 2-*ter* del TUIR, al netto dell'imposta sostitutiva del 3% su rivalutazione/riallineamento, in un massimo di due rate di pari importo;
- per le imprese che hanno versato l'imposta sostitutiva del 3%, revocare gli effetti fiscali di rivalutazione/riallineamento, con conseguente diritto al rimborso o alla compensazione della suddetta imposta.

La norma produce evidentemente effetti sotto il profilo contabile, che sono oggetto di analisi da parte del documento interpretativo OIC 10, approvato definitivamente il 24 marzo 2022.

L'art. 3 co. 3-*bis* del DL 4/2022 (c.d. "Sostegni-*ter*"), inserito in sede di conversione nella L. 25/2022,

ha aggiunto, all'art. 1 della L. 234/2021, il co. 624-*bis*, in base al quale i soggetti che esercitano la facoltà di revocare gli effetti fiscali di rivalutazione/riallineamento possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 110 co. 1 e 2 del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020). Nella Nota integrativa è fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.

### **Provvedimenti di rivalutazione in essere al 31.12.2021**

Ai sensi dell'art. 110 co. 4-*bis* del DL 104/2020 convertito, inserito dall'art. 1-*bis* co. 1 del DL 22.3.2021 n. 41 (conv. L. 21.5.2021 n. 69), la rivalutazione dei beni d'impresa, che originariamente doveva essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, ossia nel bilancio 2020 (per i soggetti "solari"), può essere eseguita anche nel bilancio del secondo esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2019, ossia nel bilancio 2021 (per i soggetti "solari"), con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e solo ai fini civilistici.

In riferimento al bilancio al 31.12.2021 è possibile, inoltre, beneficiare delle disposizioni di rivalutazione:

- di cui all'art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019, per effetto della proroga disposta dall'art. 12-*ter* co. 1 del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 5.6.2020 n. 40);
- di cui all'art. 6-*bis* del DL 23/2020 convertito, relativo al settore alberghiero e termale.

## **7. Società cooperative**

---

In data 24.3.2022, la Fondazione OIC ha approvato definitivamente alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, che analizzano le specificità che contraddistinguono i bilanci delle società cooperative. Gli emendamenti attengono, in particolare:

- alle azioni dei soci sovventori e alle azioni di partecipazione cooperativa;
- ai ristorni;
- all'informativa sulle azioni sottoscritte durante l'esercizio;
- alla determinazione del valore d'uso delle attività;
- all'informativa sui criteri per la definizione della prevalenza e sull'attività svolta con i soci.

### **7.1. Azioni dei soci sovventori e azioni di partecipazione cooperativa**

Al documento OIC 28 è stato introdotto il § 9A, che disciplina la classificazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, introdotte dalla L. 59/92 con la finalità di impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riuscissero a svolgere adeguatamente sul mercato la loro funzione mutualistica.

Tenendo conto della tipizzazione operata dal legislatore, l'OIC ha previsto, per tali azioni, la classificazione nel capitale sociale delle società cooperative, al pari delle altre categorie di azioni.

## **7.2. Ristorni**

Al documento OIC 28 sono stati introdotti i §§ 23A e 23B, che disciplinano il trattamento contabile dei ristorni di cui all'art. 2545-*sexies* c.c.

L'assenza di una specifica previsione normativa per la relativa contabilizzazione ha determinato disomogeneità di comportamenti nella prassi professionale. Infatti, i ristorni sono contabilizzati come costi (o rettifiche di ricavi) da alcune società cooperative nell'esercizio in cui avviene lo scambio mutualistico, mentre da altre nell'esercizio in cui l'assemblea delibera la ripartizione del ristorno ai soci.

Gli emendamenti stabiliscono che i ristorni sono iscritti tra i debiti, quando lo statuto e/o il regolamento di cui all'art. 2521 c.c. prevedono che esiste un'obbligazione alla data di chiusura dell'esercizio in capo alla società alla ripartizione dei ristorni. L'esistenza dell'obbligazione va verificata in relazione alle condizioni previste nello statuto e/o nel regolamento. La contropartita del debito è imputata a Conto economico in base alla tipologia del ristorno come rettifica di ricavo o come costo in base alla sua natura.

Quando, invece, lo statuto e/o il regolamento non prevedono un'obbligazione alla ripartizione dei ristorni ai soci, gli stessi sono contabilizzati secondo le modalità previste per la distribuzione dell'utile, cioè nel momento in cui, in conseguenza della delibera assunta dall'assemblea dei soci, sorge l'obbligo in capo alla società alla ripartizione dei ristorni.

## **7.3. Informativa sulle azioni sottoscritte durante l'esercizio**

Nell'ambito del documento OIC 28, è stato integrato il § 41, stabilendo che, in riferimento all'informativa da rendere in Nota integrativa sulle categorie di azioni emesse dalla società e sulle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio *ex art. 2427 co. 1 n. 17 c.c.*, le società cooperative devono fornire evidenza del numero e del valore nominale delle azioni ordinarie, delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa.

## **7.4. Determinazione del valore d'uso delle attività**

È stato emendato il documento OIC 9 con l'inserimento del § 26.A, secondo cui, nella stima del tasso di sconto da utilizzare per determinare il valore d'uso di un'attività, le società cooperative tengono conto delle limitazioni normative previste dall'art. 2514 c.c. alla distribuzione dei dividendi e delle riserve ai soci cooperatori.

Tale tasso, infatti, essendo il costo medio ponderato del capitale della società cooperativa, deve riflettere il rendimento atteso dai soci della cooperativa, che è influenzato dalle limitazioni previste dall'art. 2514 c.c.

Inoltre, in relazione ai ristorni, è stato chiarito che, se le previsioni di attribuzione dei ristorni sono state considerate come distribuzione di utili ai soci, la previsione della loro attribuzione ai soci non

viene inclusa nei flussi finanziari attesi, ma considerata nella determinazione del tasso di sconto.

## **7.5. Informativa sui criteri per la definizione della prevalenza e sull'attività svolta con i soci**

È stato emendato il documento OIC 12, con l'inserimento dell'appendice C recante l'informativa richiesta nel bilancio delle società cooperative *ex artt. 2513 e 2545-sexies c.c.*

In particolare, l'art. 2513 c.c. disciplina l'informativa che le cooperative a mutualità prevalente devono fornire sui criteri per la definizione di tale prevalenza.

Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza nella Nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:

- i ricavi delle vendite di beni e delle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al 50% del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce A.1 del Conto economico;
- il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui alla voce B.9 del Conto economico computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
- il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è, rispettivamente, superiore al 50% del totale dei costi dei servizi di cui alla voce B.7 del Conto economico ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui alla voce B.6 del Conto economico.

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate.

Ai sensi dell'art 2545-*sexies* co. 2 c.c., le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'Appendice C del documento OIC 12 precisa che questa informativa può essere fornita negli schemi di bilancio oppure nella Nota integrativa.

## **8. Valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante**

---

L'art. 20-*quater* del DL 23.10.2018 n. 119 (conv. L. 17.12.2018 n. 136) ha previsto, in considerazione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari, una deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, che consentiva ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione dei titoli in base al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta salva l'ipotesi di perdita durevole.

La disposizione, originariamente introdotta per l'esercizio 2018, è stata estesa, considerato il permanere della situazione di volatilità dei corsi, dapprima all'esercizio 2019, con il DM 15.7.2019, e poi all'esercizio 2020, con il DM 17.7.2020.

La facoltà di ricorrere alla deroga non è stata, invece, prorogata in relazione all'esercizio 2021.

Pertanto, nei bilanci attualmente in fase di chiusura, la valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante

potrà avvenire soltanto in base al regime ordinario previsto dal codice civile e dai principi contabili nazionali.

## **9. Continuità aziendale**

---

A fronte dell'emergenza epidemiologica, il legislatore ha introdotto specifiche norme transitorie, volte a "neutralizzare" gli effetti devianti della crisi economica sulla continuità aziendale.

In prima battuta, l'art. 7 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Liquidità") (conv. L. 5.6.2020 n. 40) ha previsto una facoltà di deroga alle disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale, al ricorrere di determinate condizioni, in riferimento ai bilanci 2019 e 2020.

A causa dei numerosi dubbi interpretativi sollevati dalla formulazione letterale della norma, l'art. 38-*quater* del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio") (conv. L. 17.7.2020 n. 77) ha disciplinato nuovamente la tematica, stabilendo che:

- nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23.2.2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis* co. 1 n. 1 c.c. era effettuata non tenendo conto delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio;
- nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31.12.2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423-*bis* co. 1 n. 1 c.c. poteva comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23.2.2020.

Tali norme transitorie non sono state previste in riferimento all'esercizio 2021. Pertanto, nella predisposizione dei bilanci attualmente in chiusura occorre fare riferimento alle ordinarie disposizioni di cui all'art. 2423-*bis* co. 1 n. 1 c.c. e al documento OIC 11.

Particolare attenzione deve essere prestata all'informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

## **10. Perdite di capitale**

---

L'art. 6 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Liquidità") (conv. L. 5.6.2020 n. 40), come modificato dall'art. 3 co. 1-*ter* del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe"), inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15, stabilisce che, per le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31.12.2021 non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-*bis* co. 4, 5 e 6 e 2482-*ter* c.c. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c. (co. 1).

Il termine entro il quale la perdita 2021 deve risultare diminuita a meno di un terzo, *ex* artt. 2446 co. 2 e 2482-*bis* co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (e, quindi, al 2026); l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate

(co. 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c., l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (2026). L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-*ter* c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-*duodecies* c.c. (co. 3).

Le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine, nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio (co. 4).

## **11. Novità della legge europea 2019-2020**

L'art. 24 della L. 23.12.2021 n. 238 (legge europea 2019-2020), pubblicata sulla G.U. 17.1.2022 n. 12 e in vigore dal 1° febbraio 2022, ha previsto alcune modifiche alla disciplina del bilancio d'esercizio, finalizzate a completare il recepimento della direttiva 2013/34/UE.

In data 24.3.2022, la Fondazione OIC ha approvato definitivamente alcuni emendamenti ai principi contabili nazionali, volti a recepire tali modifiche all'interno degli standard contabili.

### **Decorrenza**

L'art. 24 co. 4 della L. 238/2021 contiene una specifica norma di decorrenza, in base alla quale le disposizioni ivi contenute si applicano al bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31.12.2019. Si fa, quindi, riferimento, per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, ai bilanci 2020, che, nella maggior parte dei casi, sono già stati approvati e pubblicati presso il Registro delle imprese.

Gli emendamenti ai principi contabili nazionali si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dall'1.1.2021 o da data successiva.

### **11.1. Società di persone partecipate da società di capitali estere**

L'art. 24 co. 1 della L. 238/2021 ha modificato l'art. 111-*duodecies* disp. att. c.c., aggiungendo, dopo il co. 1, ai sensi del quale *"qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili ... siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni"*, il nuovo co. 2, secondo cui la medesima disposizione *"si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea"*.

## 11.2. Compensi di partite

L'art. 24 co. 2 lett. a) della L. 238/2021 ha integrato l'art. 2423-ter co. 6 c.c., secondo cui *"sono vietati i compensi di partite"*, prevedendo che, nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge (si fa qui riferimento alla compensazione di partite nell'ambito degli schemi di bilancio, cioè tra voci dell'attivo e del passivo, nonché tra costi e ricavi), la società è tenuta ad indicare nella Nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

La Relazione illustrativa allo schema di Ddl. ha precisato, al riguardo, che, in forza di quanto previsto dall'art. 9-bis del DLgs. 38/2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali emanati dall'OIC, che forniscono *"elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili"* (Relazione illustrativa al DLgs. 139/2015), devono essere considerate quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto.

## Bilancio abbreviato

L'art. 24 co. 2 lett. b) della L. 238/2021 dispone, modificando l'art. 2435-bis co. 4 c.c., che la medesima informativa debba essere fornita anche dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

## 11.3. Enti di investimento

L'art. 24 co. 2 lett. c) della L. 238/2021, attraverso l'inserimento del nuovo co. 5 all'art. 2435-ter c.c., stabilisce che agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano:

- le semplificazioni previste per le microimprese, allorché non superino i limiti in proposito previsti dalla disciplina codicistica;
- l'art. 2435-bis co. 6 c.c., ai sensi del quale le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione della Relazione sulla gestione se indicano nella Nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428 co. 3 n. 3 e 4 c.c.);
- l'art. 2435-bis co. 2 c.c., nella parte in cui consente alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di comprendere la voce "D - Ratei e risconti" dell'attivo nella voce C.II dedicata ai crediti dell'attivo circolante e la voce "E - Ratei e risconti" del passivo nella voce "D - Debiti".

La Relazione illustrativa allo schema di Ddl. ha precisato che tali enti e imprese non sono, quindi, mai esonerati dalla redazione della Nota integrativa e della Relazione sulla gestione e sono tenuti sempre ad applicare, in sede di valutazione, l'art. 2426 co. 1 n. 11-bis in tema di derivati e operazioni di copertura.

Inoltre, per la definizione di tali tipologie di imprese si rimanda all'art. 2 della direttiva 2013/34/UE,

che fornisce le seguenti nozioni.

Gli "enti di investimento" sono (n. 14):

- le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;
- le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'art. 22 paragrafo 1 lett. h) della direttiva 2012/30/UE.

Le "imprese di partecipazione finanziaria" sono le imprese il cui unico oggetto è l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l'impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista (n. 15).

#### **11.4. Assunzione di partecipazioni in società di persone**

L'art. 24 co. 2 lett. d) della L. 238/2021 ha modificato l'art. 2361 co. 2 c.c., ai sensi del quale, in caso di assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime, gli amministratori danno specifica informazione nella Nota integrativa del bilancio, precisando che occorre indicare "la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato".

### **12. Informativa sulle erogazioni pubbliche**

---

L'art. 1 co. 28-ter del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe") - inserito in sede di conversione nella L. 25.2.2022 n. 15 - ha modificato l'art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021 convertito, stabilendo che il termine per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1 co. 125-ter della L. 124/2017 (relativo all'informativa sulle erogazioni pubbliche) "per l'anno 2021" (inizialmente prorogato al 1° gennaio 2022) è ulteriormente prorogato al 1° luglio 2022.

Sembra ragionevole riferire il differimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell'esercizio 2020, i cui obblighi informativi dovevano essere adempiuti nel 2021.

Parallelamente, l'art. 3-septies del DL 228/2021 (anche in questo caso inserito in sede di conversione nella L. 15/2022) ha prorogato al 1° gennaio 2023 il termine per l'applicazione delle sanzioni "per l'anno 2022".

Sembra ragionevole riferire il differimento alle erogazioni pubbliche percepite nel corso dell'esercizio 2021, i cui obblighi informativi devono essere adempiuti nel 2022.

### **13. Ricavi delle vendite e delle prestazioni**

---

In data 9.11.2021, la Fondazione OIC ha rilasciato la bozza del nuovo principio contabile 34, che

disciplina i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella Nota integrativa. Le indicazioni ivi contenute consentono di chiarire il corretto trattamento contabile da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente (c.d. "ricavi misti").

La bozza del nuovo principio contabile è stata posta in consultazione fino al 7.3.2022. Conclusa la fase di consultazione e acquisiti i pareri delle Autorità competenti, la Fondazione pubblicherà la versione definitiva del principio contabile, che si applicherà ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2023 o da data successiva.

Le indicazioni contenute nel nuovo principio contabile non trovano, quindi, applicazione in riferimento ai bilanci 2021 attualmente in fase di chiusura. Tuttavia, le stesse possono essere utili sin da ora per individuare le corrette modalità di rilevazione dei ricavi e, in particolare, quelli relativi ad alcune prestazioni di servizi, su cui sono sorti, in passato, alcuni dubbi interpretativi.

In vista dell'entrata in vigore del nuovo principio contabile sarà, inoltre, necessario analizzare ed eventualmente adeguare i contratti stipulati dalla società, al fine di renderli coerenti con le modalità di rilevazione contabile.

#### **14. Modalità e termini di approvazione del bilancio**

---

L'art. 3 co. 1 del DL 30.12.2021 n. 228 (c.d. "Milleproroghe") (conv. L. 25.2.2022 n. 15) ha prorogato il termine di cui all'art. 106 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") (conv. L. 24.4.2020 n. 27), prevedendo la possibilità di svolgere le assemblee "a distanza", a prescindere dalle indicazioni statutarie, per le assemblee "tenute" (e non invece "convocate") entro il 31 luglio 2022.

Non è stato, invece, prorogato l'art. 106 co. 1 del DL 18/2020 convertito, che consentiva, in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 (per le spa e le sapa) e 2478-*bis* co. 2 c.c. (per le srl) o alle diverse disposizioni statutarie (che potrebbero non prevedere la possibilità del rinvio dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio), di convocare l'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Pertanto, il bilancio al 31.12.2021 potrà essere approvato nel maggior termine di 180 giorni soltanto in presenza delle condizioni di cui agli artt. 2364 co. 2 e 2478-*bis* co. 2 c.c.

#### **15. Deposito del bilancio in formato XBRL**

---

XBRL Italia ha deliberato di non apportare modifiche all'attuale tassonomia local GAAP neanche per l'anno 2022, non essendovi stati impatti normativi tali da richiedere un intervento.

Ai fini del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2021 presso il Registro delle imprese continuerà, quindi, ad applicarsi la versione della tassonomia PCI 2018-11-04, già utilizzata per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2018, 2019 e 2020.

Si ricorda, avuto riguardo al contenuto, che la tassonomia codifica in formato elaborabile gli schemi

quantitativi (Stato patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario) del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato. Le tabelle relative alla Nota integrativa sono disponibili, invece, soltanto con riferimento al bilancio d'esercizio.

### **Società quotate - Utilizzo del formato elettronico unico europeo (ESEF)**

Il regolamento delegato della Commissione UE 17.12.2018 n. 2018/815 stabilisce, in attuazione della delega contenuta nella direttiva 2004/109/CE (c.d. "direttiva *transparency*"), che le società quotate europee (italiane comprese) devono redigere le relazioni finanziarie annuali (RFA) mediante lo *European Single Electronic Format* (ESEF), ossia mediante il linguaggio informatico XHTML.

Come evidenziato dalla circ. Assonime 28.11.2019 n. 25 (§ 2.1), quanto detto implica che il complesso dei documenti rientranti nella Relazione finanziaria annuale deve essere pubblicato secondo il linguaggio XHTML e non è più ammesso l'utilizzo di altri linguaggi informatici, quali il pdf.

Per Relazione finanziaria annuale si intende, in senso proprio, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato (i quali a loro volta si articolano nello Stato patrimoniale, nel Conto economico, nel Rendiconto finanziario, nel prospetto delle variazioni nelle voci del Patrimonio netto e nelle note), la Relazione di gestione, l'attestazione di conformità dell'amministratore delegato e del dirigente preposto di cui all'art. 154-*bis* co. 5 del TUF.

Il regolamento delegato 2018/815/UE stabilisce, inoltre, che, qualora la Relazione finanziaria annuale contenga anche bilanci consolidati, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, le società quotate marcano le informazioni ivi presentate utilizzando il linguaggio di markup XBRL.

Il regolamento avrebbe dovuto originariamente applicarsi alle relazioni finanziarie annuali contenenti bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2020 o in data successiva.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà che hanno dovuto affrontare le imprese a causa della pandemia, l'entrata in vigore del regolamento è stata prorogata di un anno, con applicazione alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021 (art. 3 co. 11-*sexies* del DL 31.12.2020 n. 183, c.d. "Milleproroghe", conv. L. 26.2.2021 n. 21).

Per gli emittenti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, le norme in esame si applicano, quindi, per la prima volta ai bilanci 2021, mentre, per gli emittenti "non solari", si applicano ai bilanci "a cavallo" 2021-2022.

Il regolamento delegato 2022/352/UE ha modificato il regolamento 2018/815/UE, aggiornando le norme tecniche di regolamentazione relative al formato ESEF per tenere conto dell'aggiornamento annuale 2021 della tassonomia IFRS.

Il regolamento si applica alle RFA contenenti i bilanci per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2022 o in data successiva. È tuttavia consentito adottare la tassonomia 2021 già per gli esercizi finanziari aventi inizio il 1° gennaio 2021 o successivamente.

Per allineare la disciplina nazionale alle previsioni del regolamento 2018/815/UE, l'art. 25 della L.

238/2021 (legge europea 2019-2020) ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, l'art. 154-ter del DLgs. 58/98 (TUF), stabilendo che:

- gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento 2018/815/UE alle RFA che pubblicano gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine;
- il revisore legale o la società di revisione legale, nella Relazione di revisione, esprimono un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella RFA, alle disposizioni del regolamento, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'art. 11 co. 2 del DLgs. 39/2010;
- spetta alla CONSOB emanare le eventuali disposizioni di attuazione con proprio regolamento.